

**Tribunale di Verona – Sentenza 5.10.2012  
(Composizione monocratica – Giudice MIRENDA)**

**IL GIUDICE**

**omissis**

richiamato, quindi, il contenuto della citazione volta a far accertare, oltre alla nullità/inefficacia del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 202285 e successivi rinnovi, l'indebito applicazione di interessi, commissioni, competenze e commissione di massimo scoperto maturati dal 2 gennaio 2004 sul conto corrente predetto, con la condanna conseguente della convenuta:

- a) al risarcimento del danno di euro 65.000,00 per l'illegittima segnalazione alla centrale rischi presso la Banca d'Italia;
- b) alla restituzione della somma di euro 47.138,21 per indebite commissioni di massimo scoperto di cui agli estratti conto prodotti;
- c) infine, al risarcimento del danno per applicazioni di tassi usurari, quantificato in via di equità in euro 60.000,00 ;

richiamato il contenuto della comparsa di risposta della banca convenuta la quale ha, innanzitutto, prodotto **i documenti da 4 a 12 (vedi DOCC. in atti)**, attestanti come la linea di credito concessa all'attore - lungi dall'essere il risultato di una scelta unilaterale della banca - si fondasse invece sui patti di cui alle *lettere-contratto* sottoscritte dal P., patti nei quali risultano specificati per iscritto i tassi di interesse applicati come pure la simmetria periodica degli interessi attivi/passivi, secondo legge;

osservato, quanto all'eccepito indebito aumento unilaterale dei tassi, come - in primis - la documentazione versata in atti da ambo le parti dia conto dell'infondatezza del rilievo, essendosi stata ogni volta convenzione ad hoc; in secondo luogo, come il tasso iniziale (fissato nella percentuale del 13,15%: doc.4), sia poi disceso, in sede dei successivi rinnovi convenzionali, alla soglia del 9% con la prima variazione del 15 luglio 2004 (DOC cinque), per poi assestarsi definitivamente, in sede di ultimo rinnovo, nel tasso dell'11% (v. docc. in atti);

che, dunque, resta altresì comprovato il carattere tendenzialmente non peggiorativo delle successive rimodulazione dei tassi praticati, nel rispetto dei principi delineati dalla normativa sulla trasparenza bancaria;

rilevato che non è stata fornita prova alcuna del danno sofferto dall'attore per responsabilità precontrattuale ( qui da diniego di mutuo, al quale, tuttavia, ha fatto seguito non già il temuto credit crunch in suo danno bensì cospicua apertura di credito in conto corrente) e contrattuale (per illegittima segnalazione del P. alla Centrale Rischi, dovendosi qui ritenere, oltretutto, che la banca abbia

adempito al preciso dovere di cui all'art.1 della Circolare Banca Italia n. 196/91, in ragione della sensibile posizione creditoria odierna, alla quale conseguiva necessariamente la segnalazione contestata);  
osservato, ancora, come - nella fattispecie in esame - si abbia riguardo a contratto di conto corrente "affidato", giusta l'apertura di credito di euro 65.000 pacificamente descritta da entrambe le parti;  
che, pertanto, ricorre la giustificazione causale dell'applicata commissione ( qui operante, a ben vedere, come " commissione di affidamento", trattandosi di remunerazione per l'obbligo espressamente assunto dalla banca di tener disposizione dal correntista la provvista ricordata per il periodo convenzionalmente determinato, la cui astratta validità, in linea di principio, supera anche il severo vaglio repressivo dell'art.2 bis della L. 2/2009, senza che assuma rilievo il fatto - pure eccepito dall'opponente - che il beneficiario ne abbia fruito in unica soluzione, non potendo la scelta gestionale del medesimo, chiaramente rimessa alla sua discrezione, incidere sulla natura del rapporto di affidamento);  
osservato, quanto all'eccepito superamento dei tassi soglia (il cui saggio "convenzionale" dichiarato si colloca sotto la soglia fissata dei vari decreti ministeriali via via emanati nel tempo), come giochi all'evidenza rilievo essenziale, nella fattispecie concreta in esame, la modalità di calcolo del TEG;  
osservato che la consulenza tecnica di parte (in atti), a cui l'attore affida il ricalcolo del TEG onde comprovare l'avvenuto e ripetuto superamento della soglia di usura, muove dalla deliberata disapplicazione delle note Istruzioni e rilevazioni trimestrali emanate sul punto dall'Istituto di Vigilanza, ai sensi dell'art.2, comma 1, della L. 108/96;  
che tale intento l'opponente giustifica in diritto con l'applicazione diretta, in via alternativa, del precetto di cui all'art. 2 cit., ispirato al principio di omnicomprensività e inclusività delle commissioni e remunerazioni " a qualsiasi titolo" dovute, ai fini della determinazione del tasso di interesse ;  
osservato, peraltro, che la tesi, pur muovendo da un corretto richiamo della lettera della norma, dimentica tuttavia di menzionare che la Banca d'Italia, nell'esercizio di quelle rilevazioni trimestrali del tasso effettivo globale medio "**per operazioni della stessa natura**" specificatamente contemplate dalla norma di legge richiamata, non annovera, per quanto qui interessa, la c.m.s. nel saggio del T.E.G. ( v. ad es. il par. C5 delle Istruzioni, versione febbraio 2006), facendola invece oggetto di autonoma rilevazione finalizzata all'enucleazione di una specifica soglia usuraria ad hoc, all'evidente fine di non omogeneizzare categorie di interessi pecuniari finanziariamente disomogenei ( si pensi, ad es., a quelli che accedono al mutuo fondiario familiare per l'acquisto della prima casa rispetto a quelli,

assai diversi financo sul piano ragionieristico, derivanti da apertura di credito in conto corrente in favore di impresa commerciale); che la diversità ontologica della commissione di affidamento dal novero degli "interessi" ( ai quali può invece essere astrattamente ricondotta, in linea di principio, la c.m.s., volta a compensare i c.d. picchi di utilizzo) e la sua più corretta riconducibilità alla categoria degli "oneri remunerativi" è sottolineata, poi, oltre che da Cass. 18.1.2006 n. 870, a cui si rinvia per brevità, anche da attenta dottrina che, nel descrivere il sistema ante riforma ex lege 2/2009, precisava come *"ostavano al contempo anche ragioni logiche matematiche all'inclusione della commissione nel t.e.g.. Stante la sua configurazione , invero, essa risultava senza dubbio irriducibile al primo elemento della formula algebrica di calcolo del tasso effettivo, proposta nelle citate Istruzioni della Banca d'Italia, ossia agli interessi, giacchè rappresentava una variabile d tutto eterogenea rispetto ad essi, tra l'altro suscettibile di alterarne esponenzialmente la dimensione percentuale, in misura inversamente proporzionale all'entità della forbice tra questo e la media dell'utilizzo. E parve risultare anche estranea, per ragioni logiche, al secondo elemento della formula, in quanto gli oneri venivano calcolati in funzione dell'accordato, mentre la commissione rappresentava una funzione del godimento"*

che già questo basterebbe, allora, per evidenziare la fragilità "logica" della tesi avversata, la quale, muovendo da una interpretazione "monca" dell'art.2, c.I, cit. (lì dove afferma apoditticamente il conflitto del *modus operandi* della Banca d'Italia con la L.108/96 richiamata, nonostante quella legge esiga la rilevazione comparata di "operazioni della stessa natura" ), sindacava il rispetto del tasso-soglia legale "all inclusive", facendo uso, tuttavia, di un parametro - il TEG - che, a torto o a ragione, non contempla, verrebbe fatto di dire "programmaticamente", alcuni degli oneri accessori che in quel "coacervo" inclusivo l'attore invece immette, con evidente risultato artificioso per l'illogica eterogeneità dei dati posti a confronto. In definitiva e in altre parole, per accedere correttamente alla tesi avversata occorrerebbe discostarsi dalle rilevazioni del TEG di cui ai decreti ministeriali, rivedendolo "in aumento" - attraverso idonea CTU - in forza dell'inclusione in esso del valore medio nazionale delle c.m.s., per poi comparare i numeri così ottenuti con i tassi "all inclusive" predicati ex art. 644 c.p. La qual cosa condurrebbe, come acutamente è stato rilevato, al risultato paradossale *" che il tasso soglia effettivo si innalzerebbe per tutti i contratti, rendendo leciti in contratti non bancari, dove non viene fissata la c.m.s., anche tassi che, esclusa la c.m.s. dal TEG, invece, sarebbero stati usurari"*; osservato, poi, che a chiudere l'infuocato dibattito giurisprudenziale innescatosi sul tema (nel corso del quale si sono registrate alcune recenti pronunce della Cassazione penale le cui conclusioni non

possono, tuttavia, essere condivise da questo Giudicante in quanto, a sommessimo avviso di chi scrive, *prima facie* lesive del principio "nullum crimen sine lege", posto che la norma incriminatrice dell'art. 644 c.p. si implementa contenutisticamente della "regula" via via enucleata – sempre ex lege 108/96, per quanto detto sopra - dai Decreti Ministeriali di recepimento delle menzionate Rilevazioni dell'Istituto di Vigilanza, e che dunque l'osservanza, da parte degli operatori, dei tassi-soglia così individuati deve ritenersi automaticamente rispettosa della norma penale citata) è giunto l'art. 2 bis, comma secondo, ultima parte, della L. 2/2009 secondo cui **"Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verra' effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni** (n.b. enfasi dell'estensore)";

osservato, così, come non vi sia margine per dubitare del significato chiarificatorio della disposizione testè citata, destinata al "traghettamento" – per usare una felice espressione di acuta dottrina - verso il nuovo regime "all inclusive" introdotto con la prima parte del comma secondo della norma esaminata (recita la norma "2. *Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.*") . Il legislatore, invero, nel ridisciplinare con il comma primo dell'art. 2 L. cit. le commissioni di affidamento ( o dette in altro modo, commissioni di mancato utilizzo: c.m.u.) e di massimo scoperto (per un verso sancendo la nullità delle clausole prive di giustificazione causale in assenza di conto affidato ovvero, in caso di utilizzo affidato, qualora l'esposizione debitoria del cliente non superi i trenta giorni; per l'altro, per sintesi sottrattiva, definitivamente codificando la validità delle clausole regolatrici del corrispettivo dell'affidamento purchè *predeterminato con patto scritto, omnicomprendivo e proporzionale all'importo e alla durata* di esso e purchè siano parimenti predeterminati gli *interessi sulle somme effettivamente utilizzate*), affronta, di riflesso (a ciò costretto dal florilegio giurisprudenziale delle liti) l'annoso tema delle modalità di calcolo della soglia di usura non già, come taluni Autori sembrano ritenere, per legittimare confusamente e genericamente un indefinito

sistema normativo precedente (con esegesi che, ove accolta, finirebbe paradossalmente per rimpallare ancora una volta sulla giurisprudenza la diatriba sul "quomodo" legale di quel calcolo), bensì per confermare, in via transitoria, che la soglia usuraria soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali recettivi delle criticate rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia, e ciò fino a che *la rilevazione del tasso effettivo globale medio* non seguirà le nuove disposizioni omnicomprendenti di cui all'incipit del secondo comma (scrive ancora, a conforto, autorevole dottrina che *"il richiamo espresso al perdurante valore delle disposizioni anteriori, per contro, parrebbe sostenuto dall'implicita valutazione di avere viceversa introdotto una novità regolamentare, di cui sia opportuno evitare ogni applicazione retroattiva"*);

ribadita quindi la sicura liceità del calcolo del TEG secondo la disciplina previgente (in senso conf., v. anche Trib. Napoli 4.11.2011, in Giur. Merito, 2011, 4, 983, annotata), non resta che prendere atto del rispetto del tasso-soglia, sia per interessi che per c.m.s., nel corso del rapporto bancario inter partes, come emerso dalla c.t.u. a tal fine espletata, alla quale non hanno fatto seguito osservazioni di sorta dei CTP, per l'effetto della confermata esposizione debitoria del P. per complessivi € 103.689,85 (v. rel. Dott. A., depositata il 13.7.2011);

va accolta, in pari misura, la domanda riconvenzionale condannatoria della banca;

possono essere compensate le spese di lite, alla luce delle severe oscillazioni giurisprudenziali in materia, rese ben evidenti, da ultimo, da Cass. pen. 19.2.2010 n. 12028, approdata ad esiti interpretativi diametralmente opposti a quelli qui raggiunti in punto soglia di usura; le spese di c.t.u., come liquidate, vanno poste definitivamente, di contro, a carico dell'attore soccombente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, respinge la domanda dell'attore e, in accoglimento della riconvenzionale della banca convenuta, lo condanna a pagare a XY Banca la somma capitale di € 103.689,85; compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico dell'attore le spese di ctu, come liquidate.

Così deciso, in Verona, il 12/02/2013